

Società: amministrazione, scioglimento,
gruppi, srl, cooperative

SOCIETÀ, BANCHE E CRISI D'IMPRESA

Liber amicorum Pietro Abbadessa

2

Diretto da
M. Campobasso - V. Cariello
V. Di Cataldo - F. Guerrera
A. Sciarrone Alibrandi

UTET
GIURIDICA

è inteso nel senso che ogni amministratore ha un dovere di controllo, che si sostanzia nell'obbligo di vigilare su quello che fanno gli altri e, eventualmente, di intervenire attraverso l'opposizione quando avverta il pericolo di compimento di operazioni dannose⁷⁹. Sicché, l'amministratore che espleta il controllo con le modalità appena dette, può esimersi da responsabilità per assenza di colpa.

È allora ragionevole ritenere che questa conclusione possa essere riproposta anche in una s.r.l. con funzione amministrativa delegata. In particolare, anche in questo caso i membri dell'organo amministrativo (non diversamente dagli amministratori che operano in regime di amministrazione disgiuntiva) potranno considerarsi esenti da colpa, dimostrando di aver espletato l'attività di controllo, attraverso l'esame dei flussi informativi di cui si è detto *supra* nel precedente par.⁸⁰. Dimostrazione che dev'essere resa nel momento di sollevare eccezione nei confronti di un'eventuale azione di responsabilità sociale promossa all'indirizzo di tutti gli amministratori⁸¹.

Va da sé che, in assenza di tale dimostrazione, l'azione di responsabilità spiega i suoi effetti verso tutti i componenti dell'organo amministrativo, che poi potranno promuovere i regressi interni finalizzati ad allocare il peso dell'obbligazione di responsabilità sull'amministratore effettivamente colpevole (verosimilmente, il solo amministratore delegato)⁸².

⁷⁹ In luogo di molti, CAONASSO, *La società semplice*, cit., 156 s.; GALGANO, *op. cit.*, 270 s.; PISANI, *op. cit.*, 94 s. e 103.

⁸⁰ Nello stesso senso, ZANARONE, *Della società*, II, cit., 1053.

⁸¹ Infatti, nei contesti (come nella s.r.l.) in cui le differenti modalità organizzative della funzione amministrativa non incidono sul vincolo solidale di adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto all'indirizzo degli amministratori, è evidente che l'utilizzo di una delega gestoria non è in grado di scalfire, circoscrivendola sull'amministratore delegato, la *causam res debita* degli obblighi che costituiscono oggetto della medesima (per tutti, BARACHINI, *op. cit.*, 174 ss., 180 ss. e 201 s., nt. 64). Sicché, per gli amministratori deleganti non può prospettarsi una presunzione di esenzione di colpa (= *culpa in vigilando*) rispetto all'adempimento di questi ultimi obblighi, che invece devono dimostrare caso per caso. In particolare, devono dimostrare di aver esercitato il controllo secondo i modi confidati in costanza di una delega, cioè che abbiano rispettato il principio dell'agire informato (ZANARONE, *Della società*, II, cit., 1053). Viceversa, nei contesti (come nella s.p.a.) in cui le differenti modalità organizzative della funzione amministrativa si ripercuotono sul vincolo solidale di adempimento, l'utilizzo di una delega interrompe la *causam res debita* degli obblighi che costituiscono oggetto della stessa (per tutti, ancora, BARACHINI, *op. cit.*, 193 s.). Sicché, per l'organo delegante può prospettarsi la presunzione di esenzione di colpa (= *culpa in vigilando*) rispetto all'adempimento di questi ultimi obblighi, gravando su chi si attiva per lamentare l'illegittimo l'onere di provare che il controllo non è stato esercitato, quanto meno correttamente, e, quindi, estendere anche su quest'ultimo la responsabilità per fatto altrui (FERRI JR., *Le deleghe*, 179 ss., 242 ss. e 246 ss.).

⁸² Sul punto, anche per altri riferimenti, BORCIATI, *La responsabilità*, cit., 1090 s.; ID., *L'amministrazione*, cit., 272 s.

CAPITOLO IV

LE START UP INNOVATIVE IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA. PROFILI PRIVATISTICI

MONICA COSSU

SOMMARIO: 1. La società *start up* innovativa. – 1.1. La fattispecie: requisiti qualificanti. – 1.2. La disciplina speciale. – 2. La disciplina speciale della *start up* innovativa in forma di s.r.l. – 2.1. *Start up*-s.r.l. e autonomia statutaria. – 2.2. La *start up*-s.r.l. semplificata.

1. La società *start up* innovativa.

Il d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l. 17.12.2012, n. 221¹, ha istituito la *start up* innovativa quale società di capitali o cooperativa² che ha la «sede principale dei propri affari e interessi»³ in Italia, e quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico⁴.

L'espressione società *start up* innovativa non designa un tipo societario autonomo ma una *qualifica temporanea*⁵, che può essere conferita a una

¹ Il decreto, che reca «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», è noto anche come «decreto crescita» e come «decreto sviluppo bis».

² Il vincolo relativo delle forme organizzative è contenuto nell'art. 25, 2° co., l. n. 221/2012.

³ Art. 25, 2° co., lett. c), l. n. 221/2012. Non la sede legale ma la sede effettiva, dunque, deve essere situata in Italia, come ha precisato anche ASSONIME, *L'impresa start-up innovativa*, circolare 7.5.2013, n. 11.

⁴ Così l'art. 25, 2° co., lett. f), l. n. 221/2012.

⁵ Ai sensi dell'art. 31, 4° co., l. n. 221/2012, l'applicazione della disciplina speciale cessa in ogni caso decorsi quattro anni dalla costituzione della società, salva l'efficacia dei contratti a tempo determinato eventualmente stipulati per una durata superiore, mentre può

società di nuova costituzione o anche preesistente (ma da non più di quarantotto mesi)⁶ in presenza del requisito formale dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese⁷ e di alcuni requisiti sostanziali⁸.

La qualifica può essere conferita anche a un'impresa non lucrativa «a vocazione sociale», per tale intendendosi⁹ una *start up* innovativa che operi in via esclusiva in uno o più dei settori indicati nell'art. 2, d.l.g. 24.3.2006, n. 155¹⁰. Anche la *start up* innovativa a vocazione sociale sarà, evidentemente, vincolata alla scelta di una delle forme previste per le altre *start up*¹¹.

All'interno della categoria generale delle *start up* innovative si può, poi, isolare la *start up* innovativa "accademica", che tale si qualifica in quanto attesti l'impiego in quantità "rilevante" di personale dedito istituzionalmente ad attività di ricerca¹².

cessare anticipatamente qualora la società perda *in itinere* uno dei requisiti qualificanti posti dall'art. 25, 2° co.

⁶ L'art. 25, 3° co., della legge detta una norma transitoria in virtù della quale le società di capitali e cooperative già costituite alla data di conversione del decreto legge hanno potuto richiedere la qualifica di *start up* innovative mediante deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione autocertificativa del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto.

⁷ Ai sensi dell'art. 25, 8° co., l. n. 221/2012: v. *infra*, § 1.1.

⁸ Ai sensi degli artt. 25 e 26, l. n. 221/2012: v. *infra*, § 1.1.

⁹ Ai sensi dell'art. 25, 4° co., l. n. 221/2012.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2, 1° co., d.l.g. 24.3.2006, n. 155, si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: *a*) assistenza sociale; *b*) assistenza sanitaria; *c*) assistenza socio-sanitaria; *d*) educazione, istruzione e formazione; *e*) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *f*) valorizzazione del patrimonio culturale; *g*) turismo sociale; *h*) formazione universitaria e post-universitaria; *i*) ricerca ed erogazione di servizi culturali; *l*) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; *m*) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

¹¹ V. *supra*, testo e nt. 2. Di contro, ai sensi dell'art. 1, 1° co., d.l.g. 24.3.2006, n. 155, l'impresa sociale non lucrativa può scegliere qualunque forma organizzativa privatistica.

¹² L'art. 25, 2° co., l. n. 221/2012, identifica la variante della *start up* accademica quale *start up* che impiega come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo (ivi compresi gli amministratori, come ha precisato la circolare Assonime 7.5.2013, n. 11, *cit.*) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, o in possesso di laurea e che abbia svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

L'applicazione della disciplina speciale è (de)limitata ai primi quattro anni dalla costituzione quando si tratta di società nuove, ai primi quattro anni dalla riqualificazione in *start up* innovativa se preesistenti¹³.

Ne segue che la *start up company* che abbia superato con successo la fase agevolata accede allo statuto ordinario e corrispondente al tipo societario prescelto, mentre la perdita *in itinere* di uno dei requisiti qualificanti non interferisce con la legittimità dell'atto costitutivo¹⁴ né preclude l'esercizio dell'attività, ma soltanto l'uso della denominazione di *start up* innovativa e la fruizione del relativo statuto speciale, e comporta, entro i sessanta giorni successivi, la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese (non anche dalla sezione ordinaria)¹⁵.

Per la prima volta si qualifica sul piano giuridico la fase di *start up* e si prevede per essa una disciplina che presenta aspetti di specialità-peculiarità, o specialità debole¹⁶.

L'inserimento della qualifica "start up innovativa" nella denominazione sociale segnala, dunque, questa relativa specialità e la presenza di uno status agevolato, analogamente a quanto accade in corrispondenza del riconoscimento della qualifica di "artigiana"¹⁷, di "o.n.l.u.s."¹⁸, di cooperativa "a mutualità prevalente"¹⁹, di impresa sociale²⁰.

La scelta, però, di imporre le forme delle società di capitali e della cooperativa, escludendo quelle che non concedono il beneficio della responsabilità

¹³ Ai sensi dell'art. 25, 3° co., l. n. 221/2012. Più precisamente, a quelle costituite da non più di due anni la disciplina delle *start up* innovative si applica per quattro anni, a quelle costituite da non più di tre anni per tre anni, a quelle costituite da non più di quattro anni per due anni.

¹⁴ MALTONI, SPADA, *L'impresa start up innovativa s.r.l.*, in www.cavererespondere.it, 2.

¹⁵ Art. 25, 13° co., l. n. 221/2012.

¹⁶ Si tratta di elementi di specialità che non alterano la fattispecie ma rappresentano un *quid pluris* per cui la specie presenta tutti gli elementi che identificano il genere con una nota ulteriore e aggiuntiva: IANÀ, *Gli statuti singolari*, in *Tratt. Colombo-Portale*, VIII, *Società di diritto speciale*, Torino, 1992, 527 s.; MARASÀ, *Società speciali e società anomale*, in *Enc. Giur.*, XXIX, Roma, 1993, 2 della voce.

¹⁷ Ai sensi della l. quadro 8 agosto 1985, n. 443. La società artigiana che non risponde ai requisiti può comunque operare e perseguire anche un oggetto sociale artigiano: sul punto sia consentito rinviare a COSSU M., *La s.r.l. artigiana pluripersonale*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. privato*, 2013, I, 487 ss.

¹⁸ Ai sensi del d.l.g. 4.12.1997, n. 460, il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui all'art. 10 consente all'ente non lucrativo di acquisire la qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - o.n.l.u.s., là dove operi in uno o più dei settori individuati dal decreto istitutivo, non distribuisca neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, e si obblighi, in caso di scioglimento, a devolvere il proprio patrimonio ad altre o.n.l.u.s.

¹⁹ L'art. 2513 c.c. reca i criteri per la definizione della prevalenza; l'art. 2514 enuncia i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

²⁰ Si v. l'art. 1, 1° co., d.l.g. 24.3.2006, n. 155.

limitata, cioè le società di persone e l'impresa individuale, è stata giudicata opinabile sul versante costituzionale²¹ e irrazionalmente limitativa. La forma (possibile) di esercizio dell'impresa – intesa quale libertà di svolgere l'attività in una certa forma²² – condiziona, infatti, il «(...) possibile economico in senso tecnico-giuridico»²³, ragione per la quale le diverse forme organizzative sono via via sempre più polivalenti²⁴.

A ciò si aggiunga che imprese individuali e società di persone vantano un "indice di stabilità" superiore alle altre forme organizzative²⁵, soprattutto in aree depresse²⁶, mentre le società di capitali mostrano, dal punto di vista finanziario, maggiore fragilità²⁷ e un *insolvency ratio* più elevato²⁸.

²¹ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, I s., criticano la marginalizzazione dei tipi di società di persone, che contrasta singolarmente con la loro profonda diffusione nel mondo imprenditoriale.

²² Oppo, *Materia agricola e "forma" commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Carnelutti*, III, Padova, 1950, 83 ss., anche in *Id.*, *Scritti giuridici*, I, *Diritto dell'impresa*, Padova, 1992, 81 ss.; *Id.*, *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 199 ss., anche in *Id.*, *Scritti giuridici*, I, cit., 243, nt. 19.

²³ LOPREDO, *Economicità e impresa*, Torino, 1999, *passim* e spec. 53. E sul tema della rilevanza della forma in merito alla determinazione dei contenuti possibili dell'attività v. già Oppo, *Materia agricola e "forma" commerciale*, cit., 102 ss.

²⁴ Come attestano l'opzione, per le iniziative consortili, tra consorzio e società consortile ex art. 2615-ter c.c.; l'opzione, per i fondi mutualistici, tra società di capitali e associazione, ex art. 11, 1° co., l. 31.1.1992, n. 289; l'opzione, per le attività sportive dilettantistiche, tra società di capitali e associazione, ai sensi della l. 27.12.2002, n. 289, e del d.l. 22.3.2004, n. 72, convertito in l. 21.5.2004, n. 128; e cfr. CERRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003, 115; MARASÀ, *Attività imprenditoriali e scopi mutualistici nelle associazioni*, in *Contratti associativi e impresa. Attualità e prospettive*, a cura di Marasà, Padova, 1995, 149. Il trend è stato confermato dal d.lg. 24.3.2006, n. 155, che consente all'impresa *not for profit*, in materia di forme organizzative, la massima libertà.

²⁵ I dati Infocamerale elaborati dall'Istituto Tagliacarne, aggiornati a dicembre 2012, mostrano che in Italia il 78,6% delle imprese individuali e il 70% delle società di persone supera la fase di *start up*, convenzionalmente rappresentata dai primi tre anni di attività (contro il 64,6% delle società di capitali e il 67,5% delle forme organizzative diverse): si v. CORTESE, *L'economia della Sardegna. Analisi, confronti e prospettive*, in *Rapporto CRENoS 2013 sull'economia della Sardegna*.

²⁶ È il caso della Sardegna, dove l'81,4% delle imprese individuali e il 66,4% delle società di persone supera i primi tre anni di attività, contro il 64,1% delle società di capitali e il 65,8% di altre forme organizzative: CORTESE, *op. loc. cit.*

²⁷ CORTESE, *op. loc. cit.*

²⁸ I dati forniti dalla Banca d'Italia attestano, peraltro, per le società di capitali un *insolvency ratio* in crescita nell'ultimo triennio: si v. BANCA D'ITALIA, *Economie regionali. Economia della Sardegna*, Cagliari, Giugno 2013, 20 s. L'*insolvency ratio* è l'indicatore del rapporto tra il numero di procedure fallimentari aperte nell'anno e quello delle imprese presenti sul mercato a inizio anno, moltiplicato per diecimila. In sostanza, attesta il numero delle procedure fallimentari aperte nell'anno per diecimila imprese presenti sul mercato all'inizio del periodo.

1.1. La fattispecie: requisiti qualificanti.

La società *start up* innovativa – d'ora in avanti, per convenzione, anche solo *start up* – tale si qualifica in virtù dei requisiti indicati nell'art. 25, l. n. 221/2012, che sono richiesti a tutte le *start up* a prescindere dal tipo societario prescelto, e la cui presenza deve essere attestata di fatto, cioè autocertificata mediante una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante²⁹, mentre non si richiede che siano formalizzati in una clausola statutaria³⁰.

Intanto va detto che è stato eliminato il requisito (vincolo) relativo alla struttura "proprietaria"³¹, in virtù del quale al momento della costituzione, o della "trasformazione" in *start up* innovativa, e per i ventiquattro mesi successivi i soci avrebbero dovuto essere in maggioranza persone fisiche, detenerne la maggioranza del capitale (quanto meno là dove lo statuto prevedeva una proporzionalità tra misura del conferimento e dimensioni della partecipazione³²), e disporre della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (ciò che avrebbe precluso l'attribuzione di un voto multiplo al socio persona giuridica là dove avesse potuto mettere in pericolo tale "prevalenza")³³.

Il triplice requisito imponeva, tra l'altro, limiti stringenti all'autonomia statutaria sia in tema di rapporto tra conferimenti e partecipazioni³⁴, e sia – conseguentemente – in tema di circolazione delle stesse.

Nell'attuale versione dell'art. 25, l. n. 221/2012, eliminato, dunque, il "vincolo proprietario", un primo requisito della società *start up* innovativa attiene all'oggetto sociale, che come si è detto deve contemplare quale attività esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi a elevato valore tecnologico³⁵. Si noti che la verifica e la quantificazione di questa "prevalenza" non avvengono per via documentale ma su base empirica, e cioè in ragione di elementi

²⁹ Art. 25, 6° co., l. n. 221/2012.

³⁰ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 14.

³¹ L'art. 9, 13° co., d.l. 28.6.2013, n. 78, o "decreto lavoro", ha abrogato l'art. 25, 2° co., lett. a), l. n. 221/2012.

³² Secondo l'art. 2468, 2° co., c.c., la regola generale in virtù della quale i diritti sociali sono proporzionati alla partecipazione posseduta è derogabile, per cui l'atto costitutivo può prevedere che le partecipazioni dei soci siano determinate in misura non proporzionale al conferimento.

³³ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 14.

³⁴ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 3, ove l'osservazione che il limite all'autonomia statutaria si manifestava, principalmente, "nel vincolarla in punto di deroghe alla proporzionalità tra partecipazione e conferimento (...)".

³⁵ Art. 25, 2° co., lett. f), l. n. 221/2012. Anche questo requisito, peraltro, è oggetto di autocertificazione: MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 4.

fattuali e, in particolare, dei risultati dell'attività (effettivamente) svolta³⁶, quali che siano il settore economico di riferimento e le specifiche attività indicate all'oggetto sociale. Come la cooperativa non perde il requisito della prevalenza se opera in via residuale sul mercato, così, oltre che in settori "innovativi" alla *start up* è consentito, dunque, operare in via residuale in settori d'impresa "maturi"³⁷.

Anche il secondo requisito strutturale attiene alla (natura dell')attività svolta e dunque all'oggetto sociale, e si sostanzia nel fatto che la *start up* innovativa deve attestare, attraverso alcuni "indici" che sono tra loro alternativi, lo svolgimento fattivo di attività di ricerca e sviluppo³⁸.

Il terzo requisito attiene agli utili, e consiste in un divieto (non già di produzione ma) di distribuzione *durante* *societate*³⁹. Ciò spiega il fatto che la qualifica di *start up* innovativa è compatibile con la qualifica di impresa sociale "non lucrativa"⁴⁰, posto che l'art. 3, d.lg. 24.3.2006, n. 155, non vieta a quest'ultima la produzione ma solo la distribuzione periodica dell'avanzo di gestione⁴¹.

Il quarto requisito attiene al patrimonio. La società *start up* innovativa si qualifica per il limite massimo al valore della produzione annua, che a

³⁶ Le istruzioni Infocamere specificano che le informazioni che devono essere fornite nel quadro relativo all'attività svolta: una breve descrizione dell'attività stessa, l'elenco (eventuale) delle società partecipate, i titoli di studio e l'esperienza professionale del personale che opera nella *start up* innovativa, l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, l'elenco dei brevetti e degli altri diritti di privativa industriale.

³⁷ MALTONI, SPADA, *loc. cit.* D'altra parte, lo sviluppo di prodotti e servizi ad elevato tasso tecnologico può trovare luogo in qualunque settore economico, come ha precisato ASSONIME, circolare 7.5.2013, n. 11, cit.

³⁸ Ai sensi dell'art. 25, 2° co., lett. h), l. n. 221/2012, la società *start up* innovativa deve attestare il possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione, escluse le spese per l'acquisto di beni immobili; 2) impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, personale dedito stabilmente ad attività di ricerca (su questa variante v. meglio *supra*, testo e nt. 12); 3) essere titolare o licenziataria di diritti di privativa almeno relativamente a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

³⁹ Il divieto non riguarda la fase di liquidazione (della singola partecipazione e/o della società).

⁴⁰ V. *supra*, § I.

⁴¹ CAMBOSSO G.F., *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, 6° ed., a cura di CAMBOSSO M., Torino, 2012, 83.

partire dal secondo anno dalla costituzione o "trasformazione" della società (e fino al quarto anno)⁴² non deve superare i cinque milioni di euro⁴³.

1.2. La disciplina speciale.

La disciplina speciale comune a tutte le *start up* è contenuta nell'art. 26, l. n. 221/2012.

Un primo gruppo di norme riguarda la riduzione obbligatoria del capitale per perdite. La perdita che erode oltre un terzo del capitale può essere rinviata a nuovo fino a due anni⁴⁴, e la perdita che erode il capitale minimo può essere rinviata all'esercizio successivo⁴⁵. Ne segue che anche la causa di scioglimento conseguente per le società di capitali alla riduzione al di sotto del minimo legale o alla perdita integrale del capitale, ai sensi dell'art. 2484, 1° co., n. 4, e per le società cooperative alla (sola) perdita integrale del capitale, ex art. 2545-*duodecies* c.c., non opera fino alla chiusura dell'esercizio successivo⁴⁶.

Un secondo gruppo di norme speciali è quello relativo all'insolvenza: le *start up* innovative nei primi quattro anni di vita sono considerate in ogni caso soggetti non fallibili⁴⁷.

Secondo l'art. 31, 1° co., l. n. 221/2012, infatti, la *start up* innovativa è soggetta esclusivamente alla disciplina speciale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento⁴⁸ di cui agli artt. 6 ss., l. 27.1.2012, n. 3⁴⁹ e non alle procedure concorsuali ordinarie.

⁴² Dopo i quattro anni, come si è già ricordato, cessano sia la qualifica di *start up* innovativa che le esenzioni.

⁴³ Art. 25, 2° co., lett. d), l. n. 221/2012.

⁴⁴ Art. 26, 1° co., l. n. 221/2012, in deroga al termine annuale previsto – rispettivamente per s.p.a. e s.r.l. – dagli artt. 2446, 2° co., e 2482-*bis*, 4° co., c.c.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 26, 1° co., l. n. 221/2012. Ciò in deroga all'obbligo di immediata riduzione e ricostituzione previsto – rispettivamente per le s.p.a. e per le s.r.l. – dagli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.

⁴⁶ Art. 26, 1° co., l. n. 221/2012.

⁴⁷ Ciò anche qualora superino i parametri dimensionali di cui all'art. 1, l. fall.; cfr. A.r.t., *Sovraindebitamento – Crisi dell'impresa*, Circolare 25.1.2013, n. 3, 3.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 6, 2° co., l. n. 3/2012 L. la fattispecie "sovraindebitamento" si connota per due elementi costitutivi – una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, e l'incapacità definitiva del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni – che la fanno coincidere con l'insolvenza.

⁴⁹ La disciplina della crisi da sovraindebitamento era, inizialmente, contenuta nel d.l. 22.12.2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, poi convertito in l. 17.2.2012, n. 10, in sede di conversione in legge del decreto vennero, tuttavia, eliminate tutte le norme che si

L'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti disciplinato nell'art. 7, l. n. 3/2012⁵⁰ condivide la medesima struttura dell'accordo (contratto) di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall., e al pari di quello, ai sensi dell'art. 11, 2° co., l. n. 3/2012, richiede l'accordo di almeno il sessanta per cento dei crediti(or)i: quanto ai criteri per la formazione della maggioranza, invece, la legge ricalca parzialmente la disciplina del concordato preventivo⁵¹. Al pari dell'accordo di cui all'art. 182-bis, infine, non comporta novazione del rapporto obbligatorio⁵² ed è soggetto a giudizio di omologa da parte del Tribunale⁵³.

La legge enumera tra i presupposti di ammissibilità dell'accordo⁵⁴ che precisi scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, garantisca il pagamento integrale dei titolari di crediti impignorabili⁵⁵, indichi, eventualmente, le garanzie rilasciate per l'adempimento e le modalità per la liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i creditori

riferivano alla disciplina della crisi da sovraindebitamento, perché, nelle more, il Parlamento aveva approvato la l. n. 3/2012. Il Parlamento ha, in sostanza, ritenuto che l'iniziativa del Governo di varare un decreto legge su materia sulla quale stava per essere approvato un testo in Parlamento fosse inopportuna: PANZANI, *La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012*, in <http://www.ireccan.it>. La l. 27.1.2012, n. 3, modificativa della l. 7.3.1996, n. 108, o legge antiusura, reca pertanto, oltre a disposizioni in materia di usura e di estorsione, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento. La legge è stata, poi, profondamente modificata dall'art. 18 d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in l. 17.12.2012, n. 221, anche noto come "decreto crescita due", o "decreto sviluppo bis", o "decreto digitalità" (1), che ha inteso differenziare il sovraindebitamento del debitore non fallibile (piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, libero professionista, associazione professionale, *start up* innovativa) dall'insolvenza civile del consumatore.

⁵⁰ Nel testo modificato dal d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7.8.2012, n. 134, o primo "decreto sviluppo".

⁵¹ L'art. 18, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in l. 17.12.2012, n. 221 (v. *supra*, nt. 49) ha modificato l'art. 11, 2° co., l. n. 3/2012, portando al sessanta per cento la percentuale creditoria minima richiesta per l'omologa, che nella versione originaria dell'articolo era del settanta per cento. La norma, analogamente a quanto dispone, in tema di concordato preventivo, l'art. 177, 2° co., l. fall., precisa che «[i] creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione». Negli stessi termini utilizzati, sempre in tema di concordato preventivo, dall'art. 177, 4° co., l. fall., stabilisce, inoltre, che al fine del raggiungimento della maggioranza non sono computati il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

⁵² Come precisa l'art. 11, 4° co., l. n. 3/2012, e salvo che non sia stabilito diversamente nell'accordo di ristrutturazione.

⁵³ Ai sensi dell'art. 12, 1° co., l. n. 3/2012, se l'accordo viene raggiunto l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, 2° co., allegando il testo dell'accordo.

⁵⁴ Art. 7, 1° co., l. n. 3/2012.

⁵⁵ Come individuati nell'art. 545 c.p.c.

muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente⁵⁶, e dilazionare il pagamento di alcune tipologie di debiti fiscali⁵⁷.

Riguardo ai contenuti, la ristrutturazione può essere realizzata con l'ausilio di qualsiasi strumento negoziale⁵⁸, ivi compresa la cessione di crediti futuri⁵⁹ e può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore in possesso dei requisiti professionali per la nomina a curatore⁶⁰. L'accordo, peraltro, può essere stipulato anche se il patrimonio della *start up* è parzialmente incapiente, cioè insufficiente a onorare l'accordo stesso, purché la proposta, in tal caso, sia sottoscritta da un terzo⁶¹.

La fase esecutiva, poi, come per l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall., è protetta attraverso la sospensione delle azioni esecutive individuali, che è immediata⁶² e dopo l'omologazione si protrae

⁵⁶ A condizione che venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile (in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione) avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7, 1° co.).

⁵⁷ Ai sensi dell'art. 7, 1° co., il piano può prevedere una dilazione – ma non una riduzione – nel pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate. La previsione è analoga a quella contenuta nell'art. 182-ter l. fall., in tema di transazione fiscale. Il 1° co. dell'articolo stabilisce che il piano di concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione del debito possono prevedere la dilazione nel pagamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Ancora il 1° co., ulteriormente, stabilisce che con riguardo all'i.v.a. e alle ritenute operate e non versate la proposta di concordato o l'accordo di ristrutturazione del debito possono prevedere esclusivamente la dilazione e non un pagamento parziale.

⁵⁸ Art. 8, 1° co., l. n. 3/2012. Sono, dunque, ammesse dilazioni, con o senza corresponsione di interessi dilatori, moratorie nei pagamenti, riduzione o eliminazione degli interessi di mora, rinuncia totale o parziale a posizioni creditorie, acquisizione di nuove garanzie, transazioni in genere.

⁵⁹ Art. 8, 1° co., l. n. 3/2012.

⁶⁰ Art. 7, 1° co. Il giudice può nominare un gestore che abbia i requisiti per la nomina a curatore, purché si occupi della liquidazione, della custodia e della distribuzione del ricavato ai creditori. Resta ferma l'ipotesi di cui all'art. 13, 1° co., ossia il caso in cui il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 17, nomini un liquidatore.

⁶¹ Più esattamente, ai sensi dell'art. 8, 2° co., l. n. 3/2012, la proposta di ristrutturazione può essere sottoscritta, in luogo della società-debitore, da uno o più terzi che conferiscono, anche a titolo di garanzia, redditi o beni sufficienti a garantire l'attuabilità dell'accordo.

⁶² Ai sensi dell'art. 10, 2° co., lett. c), l. n. 3/2012, nel corso dell'udienza di convalida dell'accordo il giudice dispone che, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera, ovviamente, nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

per il tempo massimo di un anno⁶³. A partire dall'udienza di convalida e fino all'omologa, inoltre, sono inefficaci, nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione del decreto che fissa l'udienza per la convalida⁶⁴, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio, salvo che non siano stati autorizzati dal giudice⁶⁵. È il caso di precisare che, là dove sia omologato, l'accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto giudiziale che fissa l'udienza per l'omologa⁶⁶; non rileva, a riguardo, la distinzione tra aderenti e non aderenti, posto che l'accordo non ha la funzione di soddisfare integralmente i creditori estranei⁶⁷.

Dopo l'omologa, l'accordo può essere revocato di diritto qualora la *start up* innovativa lasci inadempito il debito fiscale verso pubbliche amministrazioni o enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, o se durante la procedura risultino compiuti atti in frode di creditori⁶⁸, e può essere risolto di diritto in caso di fallimento⁶⁹, mentre sia nel caso della risoluzione che nel caso del mancato pagamento dei creditori impignorabili e dei debiti tributari viene meno il beneficio della sospensione delle azioni esecutive di cui all'art. 10, 3° co., l. n. 3/2012⁷⁰.

L'ultimo nucleo di norme speciali dedicate a tutte le *start up* innovative è contenuto nell'art. 26, 8° co., l. n. 221/2012, che prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti

legati all'iscrizione nel registro delle imprese, e dal pagamento del diritto annuale a favore della camera di commercio⁷¹.

L'analisi condotta evidenzia che gli elementi eccentrici rispetto ai tipi societari codicistici e al relativo statuto legale sono tutti facoltativi, e come tali potrebbero non essere integrati nello statuto⁷², e che sono, inoltre, temporanei⁷³. Ciò consente di dare risposta negativa al duplice interrogativo se la società *start up* innovativa sia un tipo societario nuovo e originale, e se il passaggio da tale modello al tipo codicistico corrispondente costituisca un'ipotesi di trasformazione, e dia luogo all'applicazione della relativa disciplina⁷⁴.

2. La disciplina speciale della *start up* innovativa in forma di s.r.l.

Alla data del 21 ottobre 2013, su un totale di 1248 *start up* si contavano 1132 s.r.l., delle quali 77 a socio unico, 13 a capitale ridotto e 58 semplificate; si contavano, inoltre, 24 s.p.a., delle quali (solo) una consortile, e 21 cooperative⁷⁵.

L'art. 9, 14° co., del "decreto lavoro"⁷⁶, ha, tuttavia, abrogato l'art. 44, 1°-4° co., del c.d. primo decreto sviluppo⁷⁷, e con essi la s.r.l. a capitale ridotto, e il successivo 15° co. ha disposto la riqualificazione *ex lege* in s.r.l. semplificate delle s.r.l. a capitale ridotto costituite alla data di conversione del decreto, con la conseguenza che le s.r.l. semplificate sono, alla data del 21 ottobre 2013, settantuno.

⁷¹ L'esenzione è legata alla qualifica di *start up* innovativa e cessa in ogni caso decorso quattro anni dall'iscrizione nella sezione speciale; più esattamente, il 20 dicembre 2016 per le società costituite entro il 19.12.2012, e non oltre il quarto anno di iscrizione per le società costituite dopo il 19.12.2012.

⁷² MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 5, i quali riferiscono il rilievo, specificamente, alla *start up* innovativa-s.r.l., sulla quale, relativamente allo specifico punto, v. *infra*, fine § 2.

⁷³ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 6. Diversamente ha disposto il legislatore tedesco con la *Unternehmer-Gesellschaft haftungsbeschränkt-UG*, che, ai sensi del § 5a *GmbH-Gesetz*, può restare tale *ad libitum*, e senza perdere le agevolazioni connesse alla qualifica.

⁷⁴ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 7.

⁷⁵ Dati Infocamer: delle 1248 *start up* iscritte nella sezione speciale a quella data, 239 hanno sede in Lombardia, 136 in Emilia Romagna, 113 in Veneto, 110 in Piemonte, 122 nel Lazio, 92 in Toscana, 64 in Trentino Alto Adige, 62 nelle Marche, 49 in Friuli Venezia Giulia, 53 in Campania, 36 in Sardegna, 51 in Puglia, 23 in Liguria, 32 in Sicilia, 15 in Calabria, 18 in Abruzzo, 12 in Umbria, 7 in Basilicata, in Molise, 6 in Val d'Aosta.

⁷⁶ D.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in l. 9.8.2013, n. 99.

⁷⁷ D.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7.8.2012, n. 134.

⁶³ Più esattamente, secondo l'art. 8, 4° co., la proposta di accordo con continuazione dell'impresa può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

⁶⁴ È l'udienza di cui all'art. 10, 1° co., l. n. 3/2012.

⁶⁵ Art. 10, 3° co. *bis*.

⁶⁶ Esso assume, dunque, i connotati di un *pactum de non petendo*, come osserva SCIUTO, § 33. Il "*debitore civile sovrintendito*", in *Diritto commerciale*, a cura di Cian, I, Torino, 2013, 518, nt. 6. Come precisa l'art. 11, 4° co., l. n. 3/2012 l'accordo non produce invece, salvo diversa previsione, alcun effetto novativo.

⁶⁷ SCIUTO, *op. ult. cit.*, 517, ove la precisazione che, al contrario, l'accordo omologato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Quanto ai creditori con titolo o causa posteriori, ai sensi dell'art. 12, 3° co., l. n. 3/2012 non possono procedere per le vie esecutive sui beni oggetto del piano.

⁶⁸ Ai sensi dell'art. 11, 5° co., l. n. 3/2012.

⁶⁹ Ai sensi dell'art. 12, 5° co., l. n. 3/2012-202. Agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato si applica, peraltro, l'esenzione da revocatoria fallimentare, ex art. 67 l. fall.

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 12, 4° co., l. n. 3/2012. I debiti tributari di cui si parla sono quelli, già menzionati, di cui all'art. 7, 1° co., 3° parte, l. n. 3/2012, ovvero i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'Iva e le ritenute operate e non versate.

Emerge, dunque, nelle imprese in fase di *start up* una preferenza netta per il tipo della società a responsabilità limitata. Il dato è comune, peraltro, ad altri ordinamenti dell'Unione europea: la *UnternehmerGesellschaft haftungsbeschränkt-UG*⁷⁸, disciplinata nel *MoMig*⁷⁹, la *société privée à responsabilité limitée-“starter”*, istituita dal legislatore belga con gli artt. 211-*bis* e 214 *code soc.*⁸⁰, e la *sociedad limitada nueva empresa-S.I.n.e.*⁸¹ sono tutte vocate ad imprese in fase di *start up*, e in tutti i casi, tra l'altro, l'omologo della s.r.l. è utilizzato quale tipo esclusivo.

Diversamente dagli altri, peraltro, il legislatore italiano non ha previsto regole speciali in materia di capitale minimo, posto che alla *start up s.r.l.* – come, del resto, alla *start up* in generale – si richiede lo stesso capitale minimo previsto per i tipi societari corrispondenti⁸².

Premesso che la disciplina speciale comune a tutte le *start up* è già stata illustrata⁸³, va detto che gran parte delle deroghe al diritto comune societario riguardano proprio, ed esclusivamente, la *start up* innovativa s.r.l.

Gli elementi di specialità più vistosi rispetto allo statuto legale della s.r.l. riguardano la disciplina delle partecipazioni.

⁷⁸ D'ora in avanti anche *UG*.

⁷⁹ È noto che il *Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen-MoMiG*, varato il 23.10.2008, ha profondamente riformato fattispecie e disciplina della società a responsabilità limitata al fine di elevarne il livello di concorrenzialità; concorrenzialità che è fortemente accentuata dal fatto che, ai sensi del § 4a *GmbHG*, può, dopo la costituzione, trasferire la propria sede amministrativa in un Paese diverso da quello di origine.

⁸⁰ *CIAN M., S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. società*, 2012, 1162.

⁸¹ Si v., in particolare, l'art. 144 della legge istitutiva 1.4.2003, n. 7, nel testo modificato con *Real Decreto* 3.12.2010, n. 13, che ha approvato il *texto refundido* della legge sulle società di capitali.

⁸² Per la *société privée à responsabilité limitée-“starter”* il legislatore belga ha previsto, invece, un capitale minimo ridotto, che è attualmente fissato in un euro dall'art. 223, § 4, *code de sociétés*. Fa da contrappeso l'obbligo di accantonare una riserva corrispondente a un quarto dell'utile netto fino a che sia raggiunto il capitale minimo della *société privée à responsabilité limitée* ordinaria, fissato dall'art. 214, § 1, *code de sociétés*, in 18550 euro. Analogamente, la *UnternehmerGesellschaft haftungsbeschränkt-UG*, il cui capitale minimo può variare da un euro a meno di venticinquemila euro, è obbligata a trasferire un quarto del reddito netto annuo in un fondo di riserva legale indistribuibile fino a che non sia raggiunto il capitale minimo di venticinquemila euro. Ai sensi del § 5a, Abs. 3, Satz 2, *GmbHG-Gesetz*, la riserva può essere utilizzata soltanto per l'aumento graduale del capitale o a copertura di perdite. Per la verità anche la *sociedad nueva empresa* introdotta dalla *ley* 1.4.2007, n. 3, ha un capitale “ridotto”, ma a parte il fatto che in questo caso l'importo non è irrisorio, essendo ricompreso tra 3200 e 12020 euro, la società non è esplicitamente vocata alle nuove iniziative imprenditoriali.

⁸³ V. *supra*, § 1.2.

Ai sensi dell'art. 26, 2° co., l. n. 221/2012, l'atto costitutivo della *start up* innovativa-s.r.l. può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e può, nei limiti di legge, determinare liberamente il contenuto delle varie categorie, anche in deroga all'art. 2468, 2° e 3° co., c.c.⁸⁴. Così, ai sensi dell'art. 26, 3° co., l'atto costitutivo può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che lo attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione, o che attribuiscono un voto limitato a dati argomenti, o subordinato al verificarsi di date condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'art. 2479, 5° co., c.c., cioè al principio generale di proporzionalità tra voto e partecipazione⁸⁵.

In tal caso, deve ritenersi che si applica per analogia alle quote (divenute unità omogenee di partecipazione) il divieto di emissione di azioni a voto plurimo di cui all'art. 2351 c.c.⁸⁶.

Un altro elemento di specialità della disciplina delle partecipazioni è dato dal fatto che possono essere oggetto di collocamento presso il pubblico anche attraverso portali *on line*⁸⁷. L'attività in questione è espressamente qualificata dall'art. 1, 5° co. *novies*, t.u.f., quale sollecitazione all'investimento ed è, pertanto, attività riservata⁸⁸, come tale soggetta al controllo della Consob⁸⁹.

⁸⁴ Come si è già ricordato, ai sensi dell'art. 2468, 2° co., c.c. i diritti sociali sono proporzionali alla partecipazione posseduta, ma l'atto costitutivo può prevedere che le partecipazioni dei soci siano determinate in misura non proporzionale al conferimento; ai sensi dell'art. 2468, 3° co., lo statuto può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

⁸⁵ Ai sensi dell'art. 2479, 5° co., ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

⁸⁶ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 11. In tal caso, infatti, la s.r.l. replica l'assetto organizzativo proprio dello statuto legale della società per azioni.

⁸⁷ È quanto dispone l'art. 100-*ter*, 1° co., t.u.f., introdotto dall'art. 30, l. n. 221/2012. La fattispecie descritta nell'articolo è l'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi da *start up* innovative (anche s.r.l.) condotta esclusivamente attraverso portali *on line* che abbia un corrispettivo inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 100, 1° co., lett. e), t.u.f., cioè che sia esente dall'obbligo di redazione del prospetto informativo. Va chiarito che tale modalità di offerta non è esclusiva, nel duplice senso che l'offerta al pubblico di quote di *start up* innovative può essere effettuata anche con altre modalità, e che anche l'offerta al pubblico di strumenti finanziari diversi da quelli offerti da *start up* innovative può essere effettuata attraverso portali *on line*: MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 13.

⁸⁸ Ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, 2° co., t.u.f., introdotto dall'art. 30, l. n. 221/2012, è un'attività riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio di servizi di investimento, oltre che ai gestori di portali iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Consob.

⁸⁹ Si v. il regolamento in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di *start up* innovative tramite portali *on line*, o regolamento sul *crowdfunding*, contenuto nella delibera Consob 26.6.2013, n. 18592.

Si noti che anche le partecipazioni cui sono connessi diritti particolari, ex art. 2468, 3° co., possono costituire una categoria⁹⁰, e in tal caso possono essere collocate presso il pubblico⁹¹.

Ora, bisogna osservare che nel caso in cui le partecipazioni offerte *on line* possano essere sottoscritte soltanto da investitori professionali⁹², o clienti professionali⁹³, si conserva quel diaframma istituzionale tra la società e il mercato che connota il collocamento dei titoli di debito di s.r.l.⁹⁴. Di contro, quando l'offerta non è (completamente) riservata⁹⁵ emerge l'elemento di specialità per cui la *start up* s.r.l. è autorizzata, sembrerebbe, a emettere strumenti finanziari destinati al pubblico degli investitori. In alternativa, dovrebbe ritenersi che l'art. 100-ter, t.u.f. si riferisca esclusivamente alle *start up* azionarie, ma va detto che l'intera disciplina sull'*equity crowdfunding* delle *start up*, alla quale va ricondotto anche l'art. 100-ter t.u.f., è una disciplina (speciale e) transiplica dedicata, in generale e senza distinzioni, a tutte le *start up* innovative societarie⁹⁶.

Un altro elemento eccentrico è rappresentato dal fatto che ai sensi dell'art. 26, 6° co., l. n. 221/2012, e in deroga all'art. 2474 c.c., la *start up*

innovativa-s.r.l. può compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote ai dipendenti o ai collaboratori, amministratori o prestatori d'opera e servizi, anche professionali⁹⁷.

Dall'analisi che precede esce confermata la stessa conclusione che si è raggiunta con riferimento alla società *start up* in genere⁹⁸, e cioè che la *start up* innovativa-s.r.l. non è un tipo societario autonomo per la (medesima) duplice ragione che gli elementi eccentrici rispetto al tipo codicistico sono facoltativi e temporanei⁹⁹.

La disciplina delle partecipazioni è tale, tuttavia, da indurre ad assimilare la *start up*-s.r.l. più al tipo della s.p.a. che alla s.r.l. codicistica¹⁰⁰.

2.1. Start up-s.r.l. e autonomia statutaria.

Non è agevole segnare i limiti dell'autonomia statutaria della s.r.l. *start up* innovativa. Da un lato è vero, infatti, che in virtù della già segnalata contiguità tra disciplina della *start up* s.r.l. e disciplina della s.p.a.¹⁰¹ in linea di principio si devono ritenere applicabili alla prima, per analogia, gli stessi limiti di diversificazione (del contenuto) della partecipazione sociale previsti per la seconda, con la conseguenza, in particolare, che non dovrebbero essere ammesse quote unitarie a voto plurimo, e che le quote unitarie prive di diritto di voto, con diritto di voto limitato a determinati argomenti o subordinato non dovrebbero eccedere la metà del capitale¹⁰².

D'altro lato, però, l'applicazione analogica di quei limiti deve essere ponderata e funzionalmente (ri)calibrata, nella s.r.l., in ragione del margine di autonomia statutaria più ampio e della centralità dei rapporti tra i soci.

⁹⁷ La formula è, dunque, più ampia di quella dei casi speciali di acquisto delle azioni proprie di cui all'art. 2357-bis c.c., come osservano MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 12.

⁹⁸ V. *supra*, fine § 1.1.

⁹⁹ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 5 s.

¹⁰⁰ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 10, i quali osservano che «[a]ppare ragionevole ricavare dalla contiguità sistematica e funzionale tra regime dell'impresa *start up* innovativa s.r.l. e società per azioni (la prima, come la seconda, è ammessa a provvedersi di capitale di rischio modulando l'appel finanziario ed organizzativo di unità di partecipazione all'iniziativa, tramite diversificazione delle prerogative attribuite dalle unità al socio) un invito ad estendere analogicamente alle quote unitarie di impresa *start up* innovativa s.r.l. i limiti di diversificazione previsti per la società per azioni (...); ma su quest'ultimo punto v. meglio *infra*, § 2.2.101 V. *supra*, § 2.

¹⁰² MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 10. Così, anche, osservano gli A.A., non saranno legittime quote unitarie con diritto a partecipare all'utile di esercizio anziché di bilancio.

⁹⁰ Si v. Part. 26, 3° co., l. n. 221/2012.

⁹¹ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 14. Là dove, invece, la partecipazione cui sia connesso un diritto particolare sia una singola quota unitaria, secondo la regola di diritto comune di cui all'art. 2468, 3° co., c.c., essa non potrà essere oggetto di offerta al pubblico.

⁹² Si v. Part. 100-ter, 2° co., t.u.f., inserito dall'art. 30, 3° co., l. n. 221/2012, che ha regolamentato il *crowdfunding* delle *start up* innovative, ove è detto che «[l]a Consob determina la disciplina applicabile alle offerte (...) al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali (...)» Se ne desume che l'offerta potrebbe essere riservata *in toto* a clienti professionali.

⁹³ L'art. 100-ter, 2° co., t.u.f., richiama, a proposito dell'offerta riservata, sia la categoria degli «investitori» che quella dei «clienti professionali». Per la classificazione dei clienti professionali privati v. l'Allegato 3 al regolamento intermediari contenuto nella delib. Consob 29.10.2007, n. 16190.

⁹⁴ Cossu M., *Le "piccole" società chiuse, in A.A.Vv., Studi in tema di forma societaria, servizi pubblici locali e circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, 161, con riferimento ai titoli di debito di s.r.l. In quel caso, però, il dato normativo contenuto nell'art. 2483, 2° co., c.c., è univoco e inequivoco, là dove dispone che i titoli di debito «(...) possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima».

⁹⁵ Dal tenore letterale dell'art. 100-ter, 2° co., si desume che anche quando l'offerta non è riservata una quota degli strumenti finanziari emessi è destinata a investitori professionali o comunque a particolari categorie di investitori individuati dalla Consob.

⁹⁶ Sulla connotazione transiplica dell'intera disciplina relativa al *crowdfunding* delle *start up* innovative di cui alla l. n. 221/2012, v. MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 12.

In materia di partecipazioni sociali, l'art. 26, 2° co., l. n. 221/2012, esplicitamente enuncia che «[l]atto costitutivo della *start up* innovativa-s.r.l. può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie», anche in deroga all'art. 2468, 2° e 3° co., e quindi anche con strumenti diversi dalle partecipazioni non proporzionali ai conferimenti e dai diritti particolari di natura amministrativa e/o patrimoniale.

Nulla vieta, dunque, di scomporre le partecipazioni in unità omogenee suscettibili di essere "categorizzate" e di essere trattate come prodotti finanziari¹⁰³. E nulla vieta di scomporre in unità omogenee di partecipazioni "categorizzabili" solo una parte del (singolo) rapporto sociale, che tipicamente potrebbe essere quella connessa ad un aumento del capitale a pagamento¹⁰⁴.

Se è dato di scomporre una parte del singolo rapporto sociale creando da una parte quote di categoria e mantenendo, dall'altra, una quota individuale, a maggior ragione è consentito scomporre in unità omogenee suscettibili di essere categorizzate non solo *tutte* le partecipazioni ma anche solo una parte di esse, lasciando, così, coesistere nella stessa società categorie di quote suscettibili di essere trattate come prodotti finanziari e quote "individuali".

Nulla vieta, infine, di creare categorie di quote diverse, e con diverso valore nominale¹⁰⁵.

Là dove si creino categorie di quote, peraltro, si richiede una delibera di modifica dell'atto costitutivo, ed eventualmente, se l'operazione si compagna all'emissione di nuove quote, una previa, o contestuale, delibera di aumento del capitale a pagamento¹⁰⁶. E la delibera di modifica dell'atto costitutivo richiederà il consenso unanime dei soci, in quanto idonea ad incidere sulle prerogative conferite a ciascuno al momento della costituzione (o del suo ingresso) in società¹⁰⁷. Coerentemente, resta inteso che la decisione

di emettere nuove categorie di quote non è delegabile agli amministratori e deve essere deliberata dall'assemblea¹⁰⁸.

Lo statuto può anche creare categorie di quote prive del diritto di voto, o che attribuiscono il voto in misura non proporzionale alla partecipazione, o limitate a determinati argomenti, o subordinate al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative¹⁰⁹.

Ai sensi dell'art. 31, 4° co., l. n. 221/2012, qualora la società perda, *in itinere* e prima che siano decorsi quattro anni dalla sua costituzione o trasformazione, uno dei requisiti richiesti dall'art. 25, 2° co., per l'ottenimento della qualifica¹¹⁰, le clausole statutarie che introducono categorie di quote fornite di diritti diversi, o prive del diritto di voto, o che attribuiscono un voto non proporzionale alla partecipazione, o limitato a determinati argomenti, o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative, conservano efficacia relativamente, e limitatamente, alle quote già sottoscritte.

Quanto al limite, operante per la s.p.a., per cui le azioni di categoria speciale non possono eccedere la metà del capitale sociale¹¹¹, bisogna tenere fede alla regola ermeneutica, già enunciata, per la quale di fronte all'estensione analogica si deve tenere conto della maggiore elasticità organizzativa della s.r.l. La regola in questione, pertanto, dovrebbe trovare applicazione (solo) là dove la società opti per un'organizzazione corporativa, non invece, ad esempio, quando lo statuto preveda un assetto amministrativo non collegiale, disgiunto o congiunto¹¹².

Di contro, la decisione dei soci idonea a pregiudicare i diritti spettanti a una categoria di partecipazioni sarà soggetta alla condizione di efficacia dell'approvazione dall'assemblea speciale, in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c., mentre non si applicherà l'art. 2468, 4° co., in quanto la regola del consenso unanime è riferibile alle modifiche dei diritti particolari

¹⁰³ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 7.

¹⁰⁴ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 7 s.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ MALTONI, SPADA, *ibidem*, con riferimento al caso in cui venga categorizzata la parte che scaturisce da un aumento del capitale nominale a pagamento e restino, invece, invariate le partecipazioni preesistenti, tarate sulle persone dei singoli soci.

¹⁰⁷ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 9, analogamente al caso in cui si modifichi il contenuto dei diritti particolari, *ex art.* 2468, 4° co., c.c. In tal caso, resta inteso che qualora lo statuto abbia assegnato diritti particolari a uno o più soci, coloro tra questi che siano dissenzienti rispetto alla decisione che comporta la categorizzazione di quote potranno recedere, in quanto la decisione in questione rappresenta, ai sensi dell'art. 2473, 1° co., un'operazione che comporta

una rilevante modificazione dei diritti particolari attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° co.

¹⁰⁸ MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 10.

¹⁰⁹ Così dispone l'art. 26, 3° co., l. n. 221/2012, anche in deroga all'art. 2479, 5° co., c.c.

¹¹⁰ V. *supra*, nel testo.

¹¹¹ Ai sensi dell'art. 2351, 2° co., e salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

¹¹² MALTONI, SPADA, *op. cit.*, loc. ult. cit.

del singolo socio, non anche alle modifiche delle prerogative attribuite a un'intera categoria di quote¹¹³.

In materia di circolazione delle partecipazioni, le esigenze della *start up* possono suggerire, poi, l'inserimento nello statuto di una clausola di intransferibilità per un tempo determinato (massimo) di due anni, ovvero per un tempo più lungo – magari coincidente con la fase di *start up* – attraverso un patto parasociale di blocco della medesima durata, anche senza previsione di diritto di recesso¹¹⁴. Ad analoga funzione di blindare la compagine societaria possono servire clausole di prelazione e/o di gradimento anche mero, salvo ovviamente il diritto di recesso, *ex art.* 2469, 2° co., c.c.

Riguardo, infine, agli strumenti di finanziamento, giacché l'art. 26, 7° co., l. n. 221/2012, stabilisce, genericamente, che l'atto costitutivo di tutte le *start up* può prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali (e)/o amministrativi, anche a seguito di apporti d'opera o servizi, si deve concludere che anche lo statuto della *start up* – s.r.l. possa prevedere l'emissione di tali strumenti¹¹⁵. Resta da verificare se agli strumenti finanziari emessi da *start up* s.r.l. debba applicarsi la disciplina – e i relativi limiti e condizioni – stabiliti nell'art. 2483, 2° co., per i titoli di debito di s.r.l. Evidentemente, là dove si ritenga che le regole sugli strumenti di finanziamento delle *start up* innovative siano regole transpistiche la risposta dovrà essere negativa¹¹⁶.

Come si è detto a proposito delle partecipazioni di categoria speciale, peraltro, là dove la s.r.l. perda *in itinere* i requisiti per la qualifica di *start up* le clausole che prevedono l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (e)/o amministrativi conservano efficacia relativamente agli strumenti finanziari già emessi.

E sempre in materia di strumenti di finanziamento delle *start up*, è fin troppo ovvio rilevare che l'esiguità del capitale di rischio facilmente accentua la pratica dei finanziamenti (anche anomali) dei soci alla società¹¹⁷.

¹¹³ MALTOSI, SPADA, *op. cit.*, 11. In tal caso, conseguentemente, non si applicherà l'art. 2473 (diritto di recesso per rilevanti modifiche dei diritti dei soci di s.r.l.) ma bensì, per analogia, l'art. 2437 c.c., e dunque la disciplina delle cause statutarie di recesso nella s.p.a.

¹¹⁴ CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cotino*, V, I, Padova, 2008, 477.

¹¹⁵ Cfr. MALTOSI, SPADA, *op. cit.*, 12, i quali osservano che non avrebbe senso riferire la norma in questione alle società che sono già per legge autorizzate a emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, ult. co., cioè alle *start up* azionarie. Essa, dunque, chiaramente ha lo scopo di autorizzare le *start up* s.r.l. a emettere tali strumenti.

¹¹⁶ Sul punto v. anche *supra*, fine § 2, testo e nt. 97.

¹¹⁷ E altrettanto facile sarebbe, in tal caso, provare che nella *start up* innovativa s.r.l. ricorre il presupposto sostanziale per l'applicazione della sanzione della postergazione dei

2.2. La *start up*-s.r.l. semplificata.

La *start up* innovativa poteva adottare il modello della s.r.l. a capitale ridotto di cui all'art. 44 del primo decreto sviluppo¹¹⁸ e può, tuttora, adottare quello della s.r.l. semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c.¹¹⁹ (quanto meno se rispetti il modello di atto costitutivo-statuto standard di fonte ministeriale)¹²⁰.

Nel tentativo di dare un senso all'esistenza di due codici organizzativi entrambi destinati, quanto meno in apparenza, a imprese (in fase di) *start up*, si era dato massimo risalto al fatto che mentre la s.r.l. semplificata era riservata ai minori di trentacinque anni, l'accesso alla s.r.l. a capitale ridotto non era vincolato a limiti di età.

Successivamente, però, da un lato è stato eliminato il modello della s.r.l. a capitale ridotto¹²¹, e dall'altro è stato eliminato, per la s.r.l. semplificata, il limite in virtù del quale si richiedeva che i soci non avessero compiuto trentacinque anni alla data della costituzione¹²², nonché il divieto di cessione a soggetti privi dei requisiti¹²³. Resta, invece, per la s.r.l. semplificata l'altra crediti dei soci di cui all'art. 2467, 1° co., ossia, ai sensi dell'art. 2467, 2° co., una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Un problema analogo si presenta nella *société privée à responsabilité limitée* "starier" belga, *ove* l'art. 229, § 1, no. 5, *code de sociétés*, prevede, nel caso di insolvenza della società, una forma di responsabilità solidale dei soci là dove risulti uno squilibrio dei mezzi propri.

¹¹⁸ Che il modello organizzativo della s.r.l. a capitale ridotto potesse essere utilizzato per la *start up* innovativa era stato precisato sin da subito da MALTOSI, SPADA, *op. cit.*, 7.

¹¹⁹ L'art. 2463-bis è stato introdotto nel codice civile dall'art. 3, 1° co., d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24.3.2012, n. 27, o decreto competitività, ed è stato successivamente modificato dall'art. 9, 13° co., d.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in l. 9.8.2013, n. 99 (*v. supra*, nel testo).

¹²⁰ Ammettono, a queste condizioni, che la *start up* innovativa possa assumere le vesti della s.r.l. semplificata MALTOSI, SPADA, *loc. cit.* Sullo statuto standard *v. infra*, testo e nt. 130.

¹²¹ *V. supra*, § 2, testo e nt. 77 e 78.

¹²² Si v. l'art. 9, 13° co., d.l. 28.6.2013, n. 76, che ha modificato l'art. 2463-bis, 1° co. Il vincolo di età, tra l'altro, era unico nel suo genere: sia il progetto di legge istitutivo della *UnternehmerGesellschaft haftungsbekränkt-UG* che il progetto istitutivo della *société privée à responsabilité limitée* belga contengono riferimenti al fatto che il nuovo modello societario dovrebbe aiutare i giovani imprenditori, ma nessun vincolo di età è stato introdotto nel testo di legge. La limitazione contenuta nell'art. 2463-bis, 1° co., peraltro, era stata già tacciata di incostituzionalità: cfr. v. Revicaiuso, *La società semplificata a responsabilità limitata: un "buco nero" nel sistema delle società di capitali*, in *Nuovo dir. soc.*, 2012, 12; Inna, *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, in <http://www.orizzontideldiritto.commerciale.it>, 9.

¹²³ L'art. 9, 13° co., d.l. 28.6.2013, n. 76, ha abrogato anche il 4° co., dell'art. 2463-bis.

limitazione soggettiva rappresentata dal fatto che tutti i soci devono essere persone fisiche¹²⁴.

Il modello della s.r.l. semplificata è stato catalogato sin dal suo apparire non quale tipo societario autonomo ma come disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla regola del capitale minimo¹²⁵.

In tema di conferimenti, l'art. 2463-bis, 2° co., n. 3, impone conferimenti in denaro, esclusa ogni altra tipologia, e ne esige l'integrale liberazione al momento della costituzione – quindi contestualmente alla sottoscrizione – e il versamento all'organo amministrativo.

Quanto all'amministrazione, può essere affidata anche a non soci¹²⁶.

Nel complesso, e senza potere in questa sede esaminarlo in profondità, emerge un modello di s.r.l. che sebbene non sia propriamente riservato ai giovani imprenditori è, comunque, naturalmente vocato alle *start up*¹²⁷, come si evince dalla regole sul capitale, i conferimenti e la compagine sociale, e dalla standardizzazione dell'atto costitutivo-statuto¹²⁸.

Dai dati empirici non sembra, tuttavia, che la s.r.l. semplificata abbia avuto grande diffusione¹²⁹. Tra le ragioni dello scarso successo si può certamente annoverare il timore che l'assenza di garanzie reali a favore dei creditori si traduca in un aggravamento della responsabilità patrimoniale di soci e amministratori: è noto il legame tra capitalizzazione irrisoria, responsabilità degli amministratori e responsabilità solidale dei soci per fatti di gestione, ex art. 2476, 7° co., c.c.¹³⁰.

¹²⁴ Ai sensi dell'art. 2463-bis, 1° co. Diversa la scelta del legislatore tedesco, che limita la partecipazione ai soci persone fisiche solo nel modello semplificato (con non più di tre soci e un amministratore unico, che voglia attenersi al *Musterprotokoll* predisposto dal Governo federale (v. *infra*, nt. 130).

¹²⁵ FERRI JR., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in CNN - Studio n. 221-2013/I, 19 febbraio 2013, 9.

¹²⁶ L'art. 9, 13° co., d.l. 28.6.2013, n. 78, ha modificato l'art. 2463-bis, 2° co., n. 6, eliminando l'inciso secondo il quale gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

¹²⁷ Si v. CIAN M., *op. cit.*, 1111.

¹²⁸ Si v. il *format* contenuto nel d. interm. 23.6.2012, n. 138, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e Finanze. Analogamente, là dove la *UnternehmerGesellschaft haftungsbeschränkt-UG* si costituisce con un massimo di tre soci, i quali scelgano un amministratore unico, può utilizzare un *Musterprotokoll*, o verbale-modello semplificato e comprensivo dello statuto standard predisposto dal ministero federale contenuto nell'Allegato n. 1 al *GmbHGesetz*.

¹²⁹ V. *supra*, inizio § 2.

¹³⁰ Ai sensi dell'art. 2476, 7° co., c.c. «[s]ono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». E sull'applicabilità della disposizione in questione a s.r.l. semplificate e a s.r.l. a capitale ridotto si v. CIAN M., *op. cit.*, 1123.

Un'altra ragione è certamente da rintracciare nel fatto che per risparmiare spese e onorari notari in sede di costituzione è necessario rinunciare all'autonomia statutaria¹³¹.

È stato chiarito, peraltro, che il modello standard di atto costitutivo statuto è inderogabile¹³², restando da chiarire se la difformità della s.r.l. semplificata dal modello standard provochi, in tal caso, la nullità dell'eventuale delibera modificativa oppure la sostituzione automatica della clausola difforme¹³³, oppure lo scioglimento della società¹³⁴. Sarebbe stato legittimo chiedersi anche se, ferme le clausole standard, l'autonomia statutaria avrebbe potuto inserirne delle altre (ulteriori e diverse), a patto, ovviamente, di ripristinare per esse spese e onorari notari, se non fosse che il nuovo art. 2363, 4° co., nell'autorizzare la costituzione di s.r.l. "a un euro di capitale", ha privato di senso il quesito¹³⁵.

È singolare, peraltro, che in nessun altro modello europeo di società semplificata il legislatore abbia sentito l'esigenza di eliminare il controllo notarile¹³⁶.

¹³¹ La questione per la verità è sin da subito apparsa controversa, dati gli opposti pareri ministeriali sul punto: favorevole alla modificabilità il Ministero della Giustizia (con nota prot. 10.12.2012, n. 43644, e sfavorevole il Ministero dello sviluppo economico (con circ. n. 3657/C del 2.1.2013). L'opinione più rigorosa è sostenuta, in particolare, da CIAN M., *op. cit.*, 1114 s., nt. 75 il quale ritiene che l'immodificabilità dello statuto *standard* (eccetto che per gli elementi variabili, come l'indicazione della sede o dell'oggetto sociale, e l'aumento del capitale nei limiti dei 9999 euro, che sono invece lasciati alla volontà delle parti) si estenda oltre la fase costitutiva.

¹³² Ai sensi dell'art. 2363-bis, 3° co., come modificato dall'art. 9, 13° co., lett. *b-bis*), d.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in l. 9.8.2013, n. 99.

¹³³ Come sosteneva, prima dell'introduzione del nuovo testo dell'art. 2363-bis, 3° co., CIAN M., *op. cit.*, 1115.

¹³⁴ È questa l'opinione espressa [ma con riferimento all'art. 2363-bis nel testo antecedente le modifiche inserite dall'art. 9, 13° co., lett. *b-bis*), d.l. 28.6.2013, n. 76, in sede di conversione] da MALTONI, SPADA, *op. cit.*, 5, nt. 2, ove il rilievo che siccome «la conformità al modello ministeriale è da pensarsi come un *onere* per accedere ad un beneficio, inclinerà a ritenere che qualsiasi scarto tra atto costitutivo e modello ministeriale comporti l'applicazione del diritto comune (e, dunque, lo scioglimento della società a norma e con i limiti dell'art. 2482 *ter* c.c.)».

¹³⁵ Ai sensi dell'art. 2363, 4° co., inserito dall'art. 9, co. 15°-*ter*, d.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n. 99, «[l']ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione».

¹³⁶ Osserva REVIGLIANO, *op. cit.*, 17, che né il legislatore spagnolo, né il legislatore tedesco, né quello belga hanno eliminato dai rispettivi modelli di società semplificata il controllo notarile in fase di costituzione.